

FINANZIARIA 2002: PRIMI CHIARIMENTI (PARTE 1)

1. PREMESSA;
2. LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2002

Riferimenti normativi

- Circolare n.15/E del 01/02/2002
- Legge 448/2001
- TUIR
- Codice civile
- Legge 104/1992
- DPR 600/1973
- Legge 381/1970
- D.Lgs. 241/1997
- DPR 131/1986
- Legge 449/1997
- Legge 457/1978
- Circolare n.57/E del 24/02/1998
- D.M. n.41 del 18/02/1998
- Legge 49/1987

1. PREMESSA

Con circolare n.15/E del 1° febbraio 2002, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla legge finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - G. U. n. 301 del 29 dicembre 2001, S. O. n. 285/L).

"Il Punto" di questa settimana inizia l'esame dei citati chiarimenti.

2. LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2002

**ARTICOLO 2,
COMMI 1, 2 E 6
MODIFICAZIONI
ALLA DISCIPLINA
DELL'IRPEF PER LE
FAMIGLIE**

ARTICOLO 12 TUIR

La norma in esame ha:

- rideterminato la misura delle detrazioni per familiari a carico relative all'anno 2002;
- sospeso, per l'anno 2002, la riduzione delle aliquote IRPEF, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. C della Legge 388/2000.

LA NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Dall'imposta lorda dovuta dal contribuente si possono detrarre, per carichi di famiglia, **euro 285,08 per ciascun figlio**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 cod. civ. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

La detrazione spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla circostanza che que-

sti conviva con il genitore. L'importo di euro 285,08 è elevato, a condizione che il reddito complessivo non superi euro 51.645,69 (pari a 100 milioni di lire), a:

- euro 303,68, per il primo figlio nonché per ogni altra persona a carico indicata nell'articolo 433 cod. civ. (per primo figlio si intende quello anagraficamente di età maggiore tra quelli a carico);
- euro 336,73, per i figli successivi al primo.

La detrazione spettante per ciascun figlio è elevata da 285,08 a 516,46 euro (un milione di lire) in relazione all'ammontare del reddito complessivo di ciascun genitore ed al numero dei figli. La detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti:

- il cui reddito complessivo non sia superiore a:
 - 36.151,98 euro (70 milioni di lire) con **un figlio** a carico;
 - 41.316,55 euro (80 milioni di lire) con **due figli** a carico;
 - 46.481,12 euro (90 milioni di lire) con **tre figli** a carico;
- con almeno **quattro figli** a carico, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

La detrazione maggiorata:

- spetta se sussistono **entrambe le condizioni richieste dalla norma** (limite di reddito e numero dei figli);
- non spetta se
 - il reddito complessivo è superiore ai limiti stabiliti,
 - ovvero il numero dei figli è inferiore a quello previsto per la corrispondente fascia di reddito.

Esempio

Reddito complessivo	euro 40.000,00
Figli a carico	1
% a carico	100
Detrazione	euro 303,68
<hr/>	
Reddito complessivo	euro 48.000,00
Figli a carico	3
% a carico	100
Detrazione 1° figlio	euro 303,68
Detrazione 2° e 3° figlio	euro 336,73
<hr/>	
Reddito complessivo	> euro 51.645,69
Figli a carico	< 4
Detrazione	euro 285,08

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione per i figli a carico:

- va ripartita tra coloro che ne hanno diritto, in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno;
- non fruita da uno degli aventi diritto può essere utilizzata dall'altro.

Ogni contribuente deve, pertanto, calcolare la parte di detrazione a lui spettante, tenendo conto del proprio livello di reddito, in proporzione all'effettivo onere sostenuto.

Esempio

Reddito genitore A	euro 35.000,00
Reddito genitore B	euro 50.000,00
Figli a carico	1
Suddivisione dell'onere	50%
Detrazione genitore A	euro 258,23
Detrazione genitore B	euro 151,84

FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP

Per ogni figlio portatore di handicap (articolo 3 della Legge 104/1992) spetta una detrazione pari a euro **774,69**.

La maggiore detrazione:

- spetta a prescindere dall'ammontare del reddito;
- sostituisce quella che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell'handicap.

Esempio

Reddito genitore	euro 47.000,00
Figli a carico	3
% a carico	100%
Portatore handicap	secondo figlio
Detrazione primo figlio	euro 303,68
Detrazione secondo figlio	euro 774,69
Detrazione terzo figlio	euro 336,73

GENITORE MANCANTE

Nel caso in cui

- l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali, il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è poi legalmente ed effettivamente separato,
- ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e que-

sti non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato,

al genitore spetta per il primo figlio la detrazione ordinariamente prevista per il coniuge.

In base alle nuove disposizioni, il contribuente può optare per la **detrazione più favorevole** atteso che le nuove detrazioni per figlio a carico potrebbero essere superiori, in alcuni casi, a quelle stabilite per il coniuge.

FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI

Resta invariata la previsione in base alla quale l'importo della detrazione per i figli a carico è **aumentato di 123,95 euro** (240 mila lire) per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni.

L'incremento **non spetta se:**

- per il primo figlio si beneficia della detrazione prevista per il coniuge (spetta però per eventuali altri figli di età inferiore ai 3 anni);
- si ha diritto alla detrazione di 516,46 euro per ciascun figlio;
- si beneficia della detrazione pari a euro 774,69 prevista per i figli portatori di handicap.

MODIFICHE ALLE DETRAZIONI E SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il sostituto, salvo eventuale diversa indicazione del percipiente circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo per l'anno cui si riferisce la detrazione, deve considerare in via presuntiva quale **reddito complessivo quello di lavoro dipendente che corrisponde nel corso dell'anno.**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR sono effettuate se il **percipiente dichiara** di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni (articolo 23 del DPR 600/1973). La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
- al fine di calcolare l'esatto importo delle detrazioni da attribuire, il sostituto può invitare i percipienti a:
 - comunicare eventuali variazioni rispetto alle precedenti dichiarazioni;
 - fornire le **indicazioni necessarie** all'applicazione della nuova disciplina. In particolare va segnalato:
 - l'ammontare presunto dei redditi diversi da quello corrisposto dal sostituto;
 - il numero dei familiari a carico e la tipologia;
 - la presenza di figli di età inferiore a 3 anni e di figli portatori di handicap.

Va inoltre:

- attestato che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non sia superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (a tal fine vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica);
- dichiarato se si ha diritto per il primo figlio a carico alla detrazione prevista per il coniuge (articolo 12, comma 2) ed, eventualmente, se si intende optare per la detrazione più favorevole;
- Indicata la misura percentuale in cui può fruire della corrispondente detrazione (100% o altra diversa misura, se esistono altri soggetti che fruiscono della stessa detrazione). Sull'importo della percentuale indicata dal percipiente il sostituto d'imposta non è tenuto a compiere alcuna indagine circa le motivazioni in base alle quali è stato dichiarato un importo piuttosto che un altro;
- in presenza di un reddito complessivo annuo superiore a quello considerato dal sostituto ai fini dell'attribuzione delle detrazioni per figli a carico, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone fisiche) per rideterminare l'imposta dovuta ed effettuare il relativo versamento.

ARTICOLO 2, COMMA 3
DETRAZIONE
PER SERVIZI DI
INTERPRETARIATO -
SOGGETTI SORDOMUTI

E' stata prevista la detrazione d'imposta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (articolo 13-bis, comma 1, lett. cter TUIR).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

ARTICOLO 13-BIS)
TUIR

- si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Legge 381/1970);
- al fine di poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato;
- tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed esibite agli Uffici delle Entrate in caso di apposita richiesta.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, lettere a) e b) del TUIR, è possibile assumere:

- in luogo del costo di acquisto o del valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli posseduti alla data del 1° gennaio 2002,
- il valore ad essi attribuito a tale data mediante una **perizia giurata di stima**, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%.

PERIZIA DI STIMA

Con riguardo alla perizia che stima il valore attribuibile ai terreni alla data del 1° gennaio 2002, è stato evidenziato che:

- essa va eseguita da **soggetti competenti in materia urbanistica** individuati dal legislatore negli iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili;
- si applicano al professionista le disposizioni sulla **responsabilità del consulente tecnico nominato dal giudice** (articolo 64 codice procedura civile);
- l'Amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore, richiedendoli al contribuente (il quale è tenuto a conservarli);
- i relativi costi sostenuti (qualora effettivamente rimasti a carico del contribuente) possono essere portati in **aumento del valore iniziale** da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze, in quanto costituiscono un costo inerente al bene.

VALORE INIZIALE

Il valore della perizia può essere assunto quale valore iniziale per il calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 81, lettere a) e b) del TUIR, **realizzate successivamente alla asseverazione dell'atto di stima**, fermo restando, quale termine di scadenza per il pagamento dell'imposta sostitutiva, il 30 settembre 2002.

Le plusvalenze conseguite **anzichè** anteriormente alla redazione ed al giuramento della perizia vanno determinate secondo i **criteri ordinari** dell'articolo 82 del TUIR.

OGGETTO DELLA RIVALUTAZIONE

Sono interessati dalla norma di rivalutazione (qualora non siano posseduti da **imprese commerciali**, poiché vi sarebbe plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 81 del TUIR) i seguenti beni:

- **terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili**. Si considerano lottizzati i terreni sui quali è eseguita qualsiasi operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per la edificabilità dei terreni, anche se realizzata al di fuori di strumenti urbanistici - vedasi appendice al modello di dichiarazione "Unico 2001-Persone Fisiche, fascicolo 2";

- **terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.** La utilizzabilità del terreno a fini edificatori deve sussistere in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione - articolo 81, lett. A del TUIR. Tale qualificazione ricorre per i terreni indicati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, da altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione - vedasi istruzioni al quadro RM del modello di dichiarazione "Unico 2001-Persone Fisiche, fascicolo 2";
- **terreni agricoli.** Questi ultimi, in caso di rivendita, possono generare plusvalenza ai sensi della lettera a) dell'articolo 81, se ceduti entro 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli acquistati mediante successione o donazione, la cui cessione non genera plusvalenza imponibile o, se ceduti oltre tale termine, ai sensi della successiva lettera b), qualora al momento della rivendita siano suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il valore determinato dalla perizia di stima giurata deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva del 4%, da versare **entro il 30 settembre 2002** utilizzando il modello F24, secondo le modalità previste dal capo III del D.Lgs. 241/1997.

L'ammontare dell'imposta può essere **suddiviso in tre rate annuali di pari importo:**

- la prima, da versare entro il 30 settembre del 2002;
- le due successive, da versare entro il 30 settembre 2003 ed entro il 30 settembre 2004, maggiorate degli **interessi del 3% annuo.**

ABBANDONO DEL VALORE DELLA PERIZIA

Il valore attribuito ai terreni dalla perizia, assoggettato ad imposta sostitutiva, costituisce **valore minimo di riferimento** ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. Tuttavia:

- poiché il valore attribuito al cespite dalla perizia tiene conto delle condizioni urbanistiche, geologiche, ecc esistenti al momento della valutazione,
- il contribuente, in un momento successivo, **può non avvalersi del valore rideeterminato se sono sopravvenuti fatti** che lo rendano non più attuale.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la circostanza che il valore dichiarato coincida o meno con quello periziato va **evidenziata in atto dal venditore**, affinché l'Ufficio ne possa tener conto ai fini della rettifica della base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

EFFETTI AI FINI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

In linea generale, l'Ufficio non può intervenire per la rettifica quando il valore dichiarato del terreno trasferito sia **almeno pari a quello determinato su base catastale**, sempre che non si tratti di terreni "per i quali gli strumenti urbanistici

prevedono la destinazione edificatoria" (articolo 52, comma 4 DPR 131/1986).

Ciò posto, ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali, nel caso in cui il venditore:

- **dichiarati di volersi avvalere del valore attribuito dalla perizia**, vanno separatamente esaminati il caso di trasferimento di:
 - **terreni agricoli**. Per i trasferimenti di terreni non edificabili successivi alla rivalutazione, qualora il contribuente dichiara un valore inferiore a quello rideterminato, l'Ufficio può procedere alla **rettifica anche se il valore dichiarato risulti uguale o superiore** a quello calcolato su base catastale. Ciò in quanto il valore determinato dalla perizia costituisce il "valore normale minimo di riferimento ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale";
 - **terreni edificabili**. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, l'Ufficio può procedere alla **rettifica del valore dichiarato se ritiene che il valore venale dei terreni trasferiti sia superiore a quello dichiarato** (articolo 51, comma 3 del DPR 131/1986). Ovviamente il valore accertato non può essere inferiore a quello rideterminato dalla perizia;

si discosti dal valore attribuito al terreno dalla perizia (ad esempio, perché ha subito un deprezzamento per cause naturali o per effetto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici), ai fini delle imposte di trasferimento valgono le regole sulla determinazione della **base imponibile dettate dalle singole leggi d'imposta**. Per il calcolo della plusvalenza deve essere assunto, quale valore iniziale di riferimento, il costo o il valore di acquisto del terreno, secondo gli ordinari criteri indicati dall'articolo 82 del TUIR.

**ARTICOLO 9, COMMA 1
PROROGA E MODIFICAZIONI DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO SU UNITÀ ABITATIVE**

E' prorogata al 31 dicembre 2002 la detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1 della Legge 449/1997).

La norma in esame prevede anche che:

- la detrazione spettante in relazione agli oneri sostenuti nel 2002 va **obbligatoriamente ripartita in 10 quote annuali** di pari importo (non è più possibile la ripartizione quinquennale);
- per i lavori realizzati nell'anno 2002, che siano prosecuzione di interventi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2002, ai fini della determinazione dell'importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (euro 77.468,53 - 150 milioni di lire per unità immobiliare), **bisogna tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi**.

Se viceversa non costituiscono prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, il predetto limite annuo non subisce invece limitazioni.

Esempi

Lavori iniziati nel 2001 e proseguiti nel 2002

Spese sostenute nel 2001	Euro 46.481,12 Lire 90.000.000
--------------------------	-----------------------------------

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002	Euro 30.987,41 Lire 60.000.000
--	-----------------------------------

Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001 e poi ancora nel 2002

Spese sostenute nel 2000	Euro 36.151,98 Lire 70.000.000
--------------------------	-----------------------------------

Spese sostenute nel 2001	Euro 25.822,84 Lire 50.000.000
--------------------------	-----------------------------------

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002	Euro 15.493,71 Lire 30.000.000
--	-----------------------------------

Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001 e poi ancora nel 2002

Spese sostenute nel 2000	Euro 46.481,12 Lire 90.000.000
--------------------------	-----------------------------------

Spese sostenute nel 2001	Euro 41.316,55 Lire 80.000.000
--------------------------	-----------------------------------

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002	Euro 0 Lire 0
--	------------------

Lavori iniziati nel 2002

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione	Euro 77.468,53 Lire 150.000.000
---	------------------------------------

ARTICOLO 9, COMMA 2
DETRAZIONE
D'IMPOSTA PER
L'ACQUISTO DI IMMO-
BILI RISTRUTTURATI

L'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie (articolo 1 della Legge 449/1997) è estesa anche agli acquirenti ed agli assegnatari di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

La disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2002, alle seguenti condizioni:

- l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2003;
- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (articolo 31, comma 1, lettere c e d della Legge 457/1978) riguardanti l'intero edificio;
- i lavori devono essere eseguiti dall'impresa entro il 31/12/2002. L'agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui i lavori siano stati ultimati prima del 01/01/2002, a condizione che siano stati interamente realizzati dopo il 01/01/1998 (data di entrata in vigore della Legge 449/1997);

- i relativi:
 - atti di vendita devono essere stipulati a partire dal 1° gennaio 2002;
 - pagamenti vanno effettuati nell'anno 2002 e nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003.

MISURA DELLA DETRAZIONI

La detrazione:

- è pari al **36% di un ammontare forfetario pari al 25%** del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione;
- va calcolato su una spesa che non può comunque eccedere l'**importo massimo di euro 77.468,53** (pari a 150 milioni di lire).

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per poter fruire della detrazione:

- i pagamenti vanno effettuati con **bonifico bancario** (con le modalità indicate nella circolare n.57/E del 24/02/1998). Tuttavia:
 - il pagamento mediante bonifico non è necessario in relazione alla parte di prezzo che l'acquirente corrisponde subentrando, mediante accollo, nel contratto di mutuo stipulato dall'impresa;
 - nel caso in cui l'acquirente contragga a nome proprio un mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile, va pagata mediante bonifico bancario all'impresa o cooperativa cedente la somma ottenuta dall'istituto mutuante;
- l'acquirente deve trasmettere l'**apposita comunicazione** (D.M. n.41 del 18/02/1998):
 - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si fruisce della detrazione,
 - al **Centro Operativo di Pescara**.

ACCONTI

E' possibile beneficiare della **detrazione anche** con riferimento agli importi versati in acconto, a condizione che:

- venga stipulato un **compromesso di vendita** degli immobili, dal quale risulti il prezzo di vendita sulla base del quale è possibile determinare l'importo della detrazione spettante;
- sia stato **registrato presso l'Ufficio delle Entrate competente**. Gli estremi di registrazione devono essere indicati nel modulo di comunicazione da inviare al Centro di Servizio (che va trasmesso dopo la registrazione del compromesso e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

ARTICOLO 9, COMMA 3
APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA IVA
DEL 10% AI SETTORI
AD ALTA INTENSITÀ DI
MANODOPERA
- PROROGA

Anche nel caso di stipula del compromesso, il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2003.

Anche per l'anno 2002 è applicabile l'aliquota IVA del 10% alle:

- prestazioni di assistenza domiciliare rese da società, imprese individuali ed enti non aventi finalità di assistenza sociale, in favore di anziani, di minori e di particolari categorie di adulti (adulti affetti da disturbi psichici, tossicodipendenti, malati di AIDS ed handicappati psicofisici);
- prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Tale proroga sarà l'ultima, poiché esaurisce il termine di 3 anni ammesso dalla Direttiva Comunitaria n. 1999/85 come periodo massimo di vigenza dell'agevolazione.

ARTICOLO 9, COMMA 5
MODALITÀ SPECIALI
DI DETERMINAZIONE
DEL REDDITO IMPONIBILE
PER I RAPPORTI
DI COOPERAZIONE
DEI VOLONTARI E DEI
COOPERANTI

E' stata prevista una modalità speciale per l'individuazione dell'imponibile da assoggettare a tassazione relativamente ai rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti (articolo 50, comma 8-bis del TUIR).

In particolare, per i rapporti intercorrenti con organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (articolo 28 della Legge 49/1987), la base imponibile, in deroga ai criteri ordinari, è costituita dagli ammontari convenzionali che saranno fissati annualmente con decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale modalità speciale di determinazione dell'imponibile:

- è applicabile indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura giuridica del rapporto instaurato;
- si riferisce esclusivamente ai compensi percepiti dai volontari e dai cooperanti che prestano la loro attività nel quadro di progetti di cooperazione allo sviluppo, al servizio di un'ONG.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la collocazione della norma nell'articolo 50 del TUIR non implica la necessaria riconduzione dei compensi in questione alla categoria dei redditi di lavoro autonomo;
- l'individuazione della natura del rapporto sostanziale che lega il volontario o cooperante all'ONG è in ogni caso indispensabile ai fini degli adempimenti procedurali degli enti che erogano i compensi in qualità di sostituti di imposta. Infatti, in caso di:
 - rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, va applicato l'articolo 23 del DPR 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente);
 - assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo (ad es. prestazioni professionali) va applicato l'articolo 25 del DPR 600.